

**Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP
da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo
d'istruzione” per l'annualità 2025/26
approvato con DD n. 3148 del 15-02-2024**

FAQ

Quesito n. 1 - Articolo 4 - soggetti ammessi

Al fine di meglio comprendere quali siano le figure sulle quali poter progettare, abbiamo bisogno di un chiarimento:

- in merito all'attivazione delle figure attivate da Agenzie formative non appartenenti al partenariato nelle passate edizioni, potreste indicare a quale fonte dobbiamo riferirci per verificare l'esclusione delle figure?

- E' quindi l'agenzia che ha attivato nella passata edizione, può ripresentarlo in questa?

- Per passata edizione, si riferisce unicamente all'annualità 2023, oppure anche ad annualità pregresse?

Risposta

Per ciascuna scadenza annuale, gli Istituti Professionali, in qualità di soggetto partner, potranno presentare un solo progetto con sede di erogazione del percorso localizzata obbligatoriamente nel SLL in cui sono situati e solo per figure di IeFP non precedentemente attivate da Agenzie formative non appartenenti al partenariato nelle passate edizioni dell'avviso dei percorsi triennali di IeFP con riferimento al medesimo territorio provinciale.

Quesito n. 2 - Articolo 4 - soggetti ammessi

Siamo agenzia formativa ma attualmente non siamo accreditati per obbligo di istruzione ma volevamo accreditarci a breve sull'obbligo di istruzione. Con riferimento al bando allegato volevamo sapere se è possibile presentare la domanda e successivamente procedere all'accreditamento in corso di istruttoria?

Risposta

Purtroppo, come indicato nell'avviso approvato con DD n. 3148 del 15/2/24, per poter presentare la domanda di contributo per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP dell'annualità 2025/26 occorre che gli Organismi Formativi siano accreditati per l'ambito “obbligo di istruzione” ai sensi della DGR n. 1407/16 e ss.mm.ii. già al momento della presentazione della domanda di finanziamento

Quesito n. 3 – Articolo 9 – modalità attuative

In relazione alle 800 ore di alternanza rafforzata, la ripartizione per annualità deve necessariamente essere suddivisa equamente tra 2° e 3° anno o se invece è possibile prevedere un numero maggiore di ore di alternanza nel 3° anno?

Risposta

Come previsto dall'art. 9 dell'avviso pubblico le 800 ore di alternanza rafforzata possono essere svolte a partire dal secondo anno in stage presso imprese del territorio o presso una organizzazione no profit interna o esterna all'organismo formativo, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzione di beni, localizzate nel Sistema Locale del Lavoro in cui si svolge il percorso o nei Sistemi Locali del Lavoro con esso confinanti. Nell'avviso non è indicata una ripartizione delle ore tra le due annualità.

Quesito n. 4 - Articolo 9 – modalità attuative

In merito alle ore di accompagnamento è possibile prevedere incontri di 40 minuti anziché di un ora. Ad esempio è possibile prevedere 2 ore di accompagnamento individuare realizzate tramite tre incontri da 40 minuti?

Risposta

Le ore di accompagnamento fanno parte del monte ore formative da erogare agli allievi, pertanto dovranno essere articolate come le ore di docenza, cioè di 60 minuti.